

la presentazione del proprio bilancio tecnico al Parlamento, prescrive una revisione triennale delle ipotesi demografiche, finanziarie ed industriale per la stima degli impegni dell'Istituto verso gli assicurati, (valutazione delle riserve matematiche), revisione che permette di tener conto dei risultati dell'esperienza e delle eventuali modificazioni nelle condizioni generali dei fatti finanziari e demografici dai quali deriva il costo del contratto di assicurazione.

Forse la disposizione sopra citata dell'articolo 37 dovrebbe essere meglio posta, pure, in correlazione con le disposizioni dell'art. 46 dello Statuto, in merito alla valutazione delle attività patrimoniali. L'art.46, infatti, mentre consente il regolamento delle differenze fra prezzi di acquisto e prezzi di stime ad ogni ciclo triennale per gli immobili, prescrive, poi, una rivalutazione dei valori mobiliari, alla fine di ciascun esercizio. Tale disposizione ch'è opportuna e cautelativa in condizioni normali, quando cioè trattisi soltanto di dover far fronte ad oscillazioni di carattere accidentale o transitorie nel corso dei titoli, non trova